

## TESTO DELL'INTERROGAZIONE

### **Legge sulle imprese artigianali (LIA) nata per tutelare le imprese ticinesi o penalizzale?**

A seguito dell'iniziativa parlamentare del 5 novembre 2012 e relativo messaggio dell'11 novembre 2014 (n. 6999) del Consiglio di Stato e conseguente rapporto del 4 marzo 2015 n. 6999R della Commissione della legislazione, il Parlamento ticinese decretò le disposizioni generali per una nuova legge denominata "*Legge sulle imprese artigianali (LIA)*".

Lo scopo della presente legge mira a favorire la qualità dei lavori delle imprese artigianali che operano sul territorio cantonale, a migliorare la sicurezza dei lavoratori e a prevenire gli abusi nell'esercizio della concorrenza sleale.

Il 6 giugno scorso, accogliendo la richiesta della Regione Lombardia, si apprende dai media (*link: <http://www.ticinonews.ch/ticino/291372/posticipato-l-albo-degli-artigiani>*) che il Consiglio di Stato ha deciso di far slittare l'entrata in vigore della legge al 1° di ottobre prossimo (in precedenza fissata per il 1° di agosto). Inoltre, si sa dell'esistenza di un *tavolo di trattative* alla ricerca di accordi che mirano alla depenalizzazione degli artigiani e imprese Italiane.

Uno di questi, è proprio l'avvenuto riconoscimento dell'equipollenza dei titoli italiani con quelli svizzeri, equipollenza che in vari settori rischia di penalizzare le nostre imprese, dove si trovano a frequentare corsi d'aggiornamento per operare sul territorio non richiesto alle aziende provenienti dall'area UE e in questo caso, dalla vicina penisola.

L'art. 6 delle disposizioni generali cita che i requisiti professionali per l'iscrizione delle imprese artigianali sono definiti dal Consiglio di Stato nei singoli settori in base ai vigenti percorsi formativi federali e cantonali. Il Consiglio di Stato può sostituire l'esigenza di determinati titoli di studio con una sufficiente esperienza lavorativa come pure richiedere, in aggiunta, un'adeguata pratica professionale quale dirigente di cantiere.

Prendendo spunto da quest'articolo, ci pare verosimilmente impossibile attestare l'esperienza di tali requisiti da parte delle aziende d'oltre confine, che non hanno mai operato sul nostro territorio.

L'art. 9 lett. b) richiama al rispetto alle disposizioni legislative sul lavoro e sui contratti collettivi di lavoro, a nostro modo di vedere impossibile da controllare se non con l'iscrizione delle stesse al contratto collettivo stesso.

Tenendo in considerazione gli elementi sopra indicati, i seguenti parlamentari chiedono al Consiglio di Stato:

1. il Consiglio di Stato conferma che la data d'entrata in vigore della nuova legge è stata posticipata al 1° ottobre 2016?
2. Se sì, tale decisione deriva da una precisa richiesta da parte della Regione Lombardia oppure da pressioni avute da Berna (CF) in relazione agli accordi bilaterali e fiscali con l'Italia?
3. L'Esecutivo cantonale conferma che è in atto una serie di trattative con la Regione Lombardia in merito alla nuova legge (LIA) per rivederla in modo di depenalizzare le imprese estere?

4. Le imprese ticinesi sono obbligate a frequentare corsi di aggiornamento nel proprio settore per poter operare sul territorio prendendosi a carico ulteriori costi. Come sarà regolato questo divario di pari trattamento con le imprese estere, non essendo sottoposte agli stessi obblighi?
5. Non reputa il Consiglio di Stato che vi sia ancora una volta la netta sensazione di discriminazione tra economia locale-cantonale e internazionale?
6. Quali garanzie sono date da parte delle imprese estere nei riguardi e nel rispetto del contratto collettivo di lavoro riguardante lo specifico settore sul nostro territorio nazionale?
7. Ci sono trattative in corso o concessioni particolari rilasciate dalle Autorità italiane a favore delle nostre imprese che volessero andare a esercitare la professione sul loro territorio? Se sì, come verrebbero regolate in termini di tempistica, costi, regole contrattuali, sindacali, leggi e matasse burocratiche?

Tiziano Galeazzi  
Filippini - Morisoli - Pamini - Pinoja